Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 settembre 1941-XIX, n. **1034**.

Autorizzazione della spesa di lire 500.000.000 per opere pubbliche straordinarie delle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da destinarsi:

a) per L. 325.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti nelle provincie di Lubiana e Fiume a cura del Ministero dei lavori pubblici, e nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a cura del Governatore della Dalmazia;

b) per L. 175.000.000 a contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento di strade statali nelle Provincie suddette.

L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo sarà effettuata in base alle norme attualmente vigenti nel Regno.

Art. 2.

La somma di L. 325.000.000 sarà ripartita come segue:

Opere stradali	L.	25.000.000
Opere igieniche e di risanamento abitati	»	110.000.000
Edilizia statale	»	40.000.000
Edilizia scolastica	»	40.000.000
Edilizia popolare	»	40.000.000
Opere idrauliche	»	20.000.000
Opere marittime	»	20.000.000
Spese impreviste	»	30.000.000
Totale . . .	L.	325.000.000

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, previe intese col Governatore della Dalmazia, l'Alto commissario di Lubiana e il Prefetto di Fiume, potranno, ove occorrano, essere apportate variazioni compensative al suindicato riparto.

Art. 3.

Col fondo di lire 325.000.000 autorizzato in base all'art. 1, lettera *a*), potranno essere eseguiti anche lavori di competenza degli Enti locali, secondo le disposizioni che saranno al riguardo emanate di concerto con i Ministeri dell'interno e delle finanze.

Art. 4.

La spesa di L. 325.000.000 per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 negli esercizi 1941-42 e 1942-43, per L. 55.000.000 nell'esercizio 1943-44, per L. 110.000.000 nell'esercizio 1944-45 e per L. 60.000.000 nell'esercizio 1945-46.

La somma di L. 175.000.000 da destinare ai contributi statali autorizzati a favore dell'Azienda autonoma statale della strada sarà stanziata nei tre esercizi 1941-42, 1942-43 e 1943-44.

Art. 5.

Con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sentiti il Governatore della Dalmazia e l'Alto commissario per la provincia di Lubiana, saranno emanate le norme per regolare la gestione delle case popolari costruite in applicazione della presente legge.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e della Azienda autonoma statale della strada occorrenti in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1.

Agli stanziamenti della spesa autorizzata si applicheranno le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del DUCE, d'intesa con i Ministri interessati, in relazione ai piani di opere predisposti rispettivamente dal Governatore della Dalmazia e dall'Alto commissario per la provincia di Lubiana, sarà provveduto alla ripartizione della spesa di L. 325.000.000, fra le Amministrazioni a cui compete la gestione delle opere, e ad emanare, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, tutte le norme occorrenti per detta gestione e per la organizzazione dei servizi necessari.

Art. 8.

È estesa ai nuovi territori annessi al Regno d'Italia e appartenenti alle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro la legge 24 giugno 1929-VII, n. 1138, relativa alla iscrizione di nuove strade nell'elenco delle strade statali, alla cancellazione di strade già iscritte, nonchè alle variazioni nell'andamento generale di esse.

Le strade dei suindicati territori che saranno dichiarate statali faranno parte integrante della rete delle strade statali del Regno e alla gestione di essa provvederà l'Azienda autonoma statale della strada secondo le norme stabilite per la gestione della rete medesima e con i fondi che saranno stanziati sul suo bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1035.

Integrazione dell'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, concernente la disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, concernente la disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Riconosciuta la necessità, per causa di guerra, di integrare l'art. 5 della citata legge nel senso di estendere la qualità di mobilitato civile a talune categorie di assegnati all'industria;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

All'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, concernente la disciplina dei cittadini in tempo di guerra, è aggiunto il seguente comma:

La stessa qualità di mobilitato civile assumono anche i cittadini idonei al servizio militare, ma non richiamati alle armi che siano, con provvedimento dell'autorità competente ad essi notificato, proposti per l'assegnazione a tempo determinato o indeterminato presso gli enti indicati nell'art. 2.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1036.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Apollinare, in Assisi (Perugia).

N. 1036. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Apollinare, in Assisi (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili, del valore dichiarato di L. 80.700, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1037.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia dei Santi Giovanni Decollato e Biagio, dalla Chiesa di Luriano, in comune di Chiusdino (Siena), a quella di Scalvaia, in comune di Monticiano (Siena).

N. 1037. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 1° marzo 1939-XVII, relativo al trasferimento della parrocchia dei Santi Giovanni Decollato e Biagio, dalla Chiesa di Luriano, in comune di Chiusdino (Siena), a quella di Scalvaia, in comune di Monticiano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1038.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Crosare del comune di Pressana (Verona).

N. 1038. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 8 dicembre 1929-VIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in località Crosare del comune di Pressana (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1039.

Soppressione del posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato generale in Lubiana.

N. 1039. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato generale in Lubiana.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1040.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione matematica italiana, con sede in Bologna.

N. 1040. R. decreto 29 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione matematica italiana, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Via Prato » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Via Prato », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravante Caterina fu Antonio per 1/3; Petrella Carmela, Margherita e Francesco, fratello e sorelle fu Salvatore e Parente Giuseppe, Enrico, Maddalena Brigida ed Angela fratelli e sorelle fu Giovanni per 3/18; Parente Patrizio, Giovanni, Enrico, Erminia o Emilia e Caterina fratelli e sorelle fu Antonio per 3/18; al foglio di mappa 18, particella 36, per la superficie di Ha. 0.43.05 e con l'imponibile di L. 43,05.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Gravante Nicola fu Antonio, di Caianiello Elisabetta fu Giovanni e con la strada comunale di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Via Prato » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 385. — D'ELIA

(3810)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Casoncello », « S. Marco » e « Scorapito » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondi denominati « Casoncello », « S. Marco » e « Scorapito », di pertinenza della signora Marchesani Giuseppina fu Biagio per Ha. 6.90.82 e del sig. Conte Gennaro fu Martino per Ha. 0.38.10, riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa a Marchesani Giuseppina fu Biagio, al foglio di mappa 13, particelle 15, 9, 16; al foglio di mappa 15, particella 15; al foglio di mappa 19, particelle 3 e 4, per la superficie complessiva di Ha. 7.28.92 e con l'imponibile di L. 767,12.

Il fondo « Casoncello » confina con la strada comunale dell'Olmo, con le proprietà di Mirra Filomena fu Salvatore, di Mirra Adele, Teresina ed altri, con la proprietà di Mirra sacerdote Vincenzo fu Raffaele e con la strada comunale « Scorapito ».

Il fondo « S. Marco » confina con la proprietà Carlino Benedetto fu Clemente, con la proprietà del Capitolo Metropolitano di Capua, con la strada comunale « S. Marco ».

Il fondo « Scorapito » confina con le strade comunali « Scorapito » e « Lazzaro », con la proprietà di Mirra Filomena fu Salvatore, di Mirra Adele ed altri e con la proprietà della parrocchia di Brezza;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° agosto 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato,

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Casoncello », « S. Marco » e « Scorapito » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 387. — D'ELIA

(3861)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 1° ottobre 1941-XIX.
Disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303;
Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;
Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, contenente le disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei nuovi codici penali militari;
Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordina

CAPO I.

(DISPOSIZIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE).

Art. 1.

(*Differimento della esecuzione delle pene*).

Per il differimento della esecuzione delle pene detentive e delle pene restrittive della capacità giuridica, inflitte o da infliggere a militari appartenenti a reparti mobilitati dovunque dislocati, si applicano, in luogo delle disposizioni degli articoli 29 e 32 del codice penale militare di guerra, quelle degli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Per il differimento della esecuzione delle pene accessorie e per ogni altro effetto derivante dal differimento della esecuzione delle pene detentive, si applicano le disposizioni del codice penale militare di guerra, anche se la esecuzione della pena inflitta sia stata differita a norma del bando indicato nel precedente comma.

Art. 2.

(*Sospensione della esecuzione delle pene*).

Per la sospensione della esecuzione delle pene inflitte o da infliggere a militari, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40 e 41 del codice penale militare di guerra, relative agli effetti derivanti dal differimento della esecuzione delle pene, si applicano anche in confronto dei militari, per i quali sia stata disposta la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 9 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Art. 3.

(*Diserzione immediata*).

Relativamente al militare appartenente a un corpo di operazione o spedizione militare, che si trovi assente, senza autorizzazione, al momento della partenza del corpo, restano in vigore, per quanto concerne la sanzione penale e le condizioni richieste per la sospensione del procedimento, le disposizioni degli articoli 4 e 5 del bando 24 aprile 1941-XIX.

CAPO II.

(TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA).

Art. 4.

(*Disposizione generale*).

Per l'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra, si osservano le disposizioni dei nuovi codici penali militari e del nuovo ordinamento giudiziario militare, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente bando.

Tuttavia, per le materie non contemplate dalle leggi indicate nel comma precedente, si osservano le disposizioni dei bandi emanati anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX.

Art. 5.

(*Tribunali di guerra presso unità mobilitate*).

I tribunali militari di guerra presso unità mobilitate e le relative sezioni, già costituiti alla data dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare, continuano a funzionare nei limiti della giurisdizione loro assegnati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1941-XIX.

Per la composizione dei tribunali militari di guerra non preveduti dal nuovo ordinamento giudiziario militare, si osservano le disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma precedente.

Art. 6.

(*Vigilanza sui tribunali militari di guerra*).

Restano in vigore i provvedimenti emanati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice penale militare di guerra, relativamente alla vigilanza sui tribunali militari di guerra.

Art. 7.

(*Difensori*).

Per l'esercizio della difesa dei procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra, si osservano le disposizioni emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare.

Art. 8.

(*Denominazione dei tribunali militari territoriali*).

Relativamente alla denominazione dei tribunali militari territoriali, si applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, del bando 20 giugno 1940-XVIII, e quelle dell'art. 5 del bando 9 novembre 1940-XIX.

Art. 9.

(*Reati commessi nel territorio della Dalmazia*).

È sospesa, fino a nuova disposizione, la costituzione del tribunale militare territoriale di Zara.

Per la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nel territorio della Dalmazia, con-

tinuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data dell'entrata in vigore dei nuovi codici penali militari, salva la disposizione dell'articolo 11.

Art. 10.

(Territori annessi).

Nei territori già facenti parte dell'ex Regno di Jugoslavia, costituenti la provincia di Lubiana ovvero annessi alla provincia di Fiume, si applicano, per l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente bando; salva la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 11.

(Competenza del tribunale militare di guerra di La Spezia).

La cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi, nei territori indicati nei due articoli precedenti, da militari della Regia marina o da altre persone al servizio di detta forza armata, appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia.

Art. 12.

(Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna).

Fino a nuova disposizione, in luogo del tribunale militare territoriale di Cagliari, continua a funzionare il tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

Art. 13.

(Sezione del tribunale militare di Napoli, con sede in Bari).

La sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Napoli, con sede in Bari, continua a esercitare la sua giurisdizione nel territorio indicato nell'art. 2 del bando 29 giugno 1941-XIX. Tuttavia, appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Taranto la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi da militari della Regia marina o da altre persone al servizio di detta forza armata nel territorio che, a' sensi dell'ordinamento giudiziario militare, è compreso nella circoscrizione del tribunale predetto.

Art. 14.

(Tribunale di guerra delle forze armate dell'Egeo).

Relativamente al tribunale di guerra delle forze armate dell'Egeo, si osservano le disposizioni del decreto 12 luglio 1940-XVIII, del Comandante superiore delle forze armate dell'Egeo; sostituito, nell'art. 5, al riferimento all'art. 545 del codice penale per l'esercito, il riferimento alle corrispondenti disposizioni del codice penale militare di guerra.

CAPO III.

(DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E AGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO I TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA).

Art. 15.

(Funzioni del procuratore militare del Re Imperatore).

Le funzioni del procuratore militare del Re Imperatore presso i tribunali militari territoriali di guerra e i tribunali militari di guerra istituiti presso comandi di unità maggiori di un corpo d'armata, sono, di regola, esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare, categoria magistrati, avente grado di maggior generale.

Presso i tribunali di corpo d'armata e le sezioni di tribunali istituti presso comandi di unità maggiori di un corpo d'armata, le funzioni indicate nel comma precedente sono, di regola, esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare, categoria magistrati, avente grado di colonnello.

Art. 16.

(Funzioni di cancelliere capo).

Le funzioni di cancelliere capo presso i tribunali militari di guerra indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono, di regola, esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, avente grado non inferiore a quello di maggiore.

Presso i tribunali e le sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, le funzioni di cancelliere capo sono, di regola, esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, avente grado di capitano.

Art. 17.

(Assegnazione ai tribunali di guerra di ufficiali non appartenenti al corpo della giustizia militare).

Relativamente all'assegnazione e al conferimento di funzioni giudiziarie a ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, si applicano le disposizioni dell'art. 37 del bando 20 giugno 1940-XVIII, e dell'art. 15 del bando 31 agosto 1940-XVIII.

Tuttavia, l'assegnazione ai tribunali militari di guerra, con funzioni di magistrato o di cancelliere, degli ufficiali indicati nel comma precedente è limitata agli ufficiali, che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'appartenenza, rispettivamente, nelle categorie magistrati e cancellieri, al corpo degli ufficiali della giustizia militare; salva la disposizione dell'art. 20.

Art. 18.

(Giudici dei tribunali militari territoriali funzionanti da tribunali di guerra).

Per l'assegnazione di ufficiali con funzioni di giudice ai tribunali militari territoriali, che debbono funzionare, a' termini dei nuovi codici penali militari e del nuovo ordinamento giudiziario militare, come tribunali di guerra, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del bando 29 ottobre 1940-XIX.

Art. 19.

(Ufficiali in servizio presso il tribunale supremo militare di guerra e i tribunali militari di guerra).

Presso il tribunale supremo militare di guerra e presso i tribunali militari di guerra e le relative sezioni, che, alla data dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare, sono già costituiti, continuano a esercitare, rispettivamente, le loro funzioni di presidente e di giudici, gli ufficiali, che, con dette funzioni, vi siano stati assegnati in base alle disposizioni anteriori, senza che occorra altro provvedimento di assegnazione e di attribuzione delle rispettive funzioni.

Art. 20.

(Ufficiali non appartenenti al corpo della giustizia militare).

Presso il tribunale supremo militare di guerra e presso i tribunali militari di guerra e le relative sezioni, continuano a esercitare le funzioni di consigliere relatore, di pubblico ministero, di giudice relatore, di giudice istruttore e di can-

celliere gli ufficiali, anche se appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, ai quali dette funzioni siano state, rispettivamente, conferite in applicazione delle disposizioni anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare, senza che occorra altro provvedimento di assegnazione o di attribuzione delle rispettive funzioni.

CAPO IV.

(DISPOSIZIONE FINALE).

Art. 21.

(*Pubblicazione ed entrata in vigore*).

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso ha effetto dal 1° ottobre 1941-XIX.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 1° ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3893)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1941-XIX.
Disciplina della produzione e della distribuzione dello zucchero, dell'alcole e del melasso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina della produzione e degli approvvigionamenti e del consumo delle merci in tempo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'attività degli stabilimenti che curano la lavorazione e la trasformazione delle barbabietole in zucchero, alcole e melasso, e di disciplinare, altresì, la ripartizione fra gli stabilimenti stessi delle barbabietole destinate alle suddette lavorazioni;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo alle fabbriche che trasformano le barbabietole di destinare le barbabietole della campagna 1941-42 alla produzione di alcole e di zucchero, in modo da produrre circa ettanidri 600.000 di alcole, al netto dell'alcole proveniente dal melasso impiegato per tale lavorazione, e circa 3.500.000 quintali di zucchero.

Le eventuali riduzioni che in relazione alle disponibilità e al rendimento delle barbabietole dovessero essere apportate alla produzione dell'alcole e dello zucchero dovranno essere proporzionali ai quantitativi suindicati di 600.000 ettanidri di alcole e di 3.500.000 quintali di zucchero.

Art. 2.

Lo zucchero da prodursi nella campagna 1941-42 dovrà essere:

per il 30 % cristallino di fabbrica;
per il 70 % raffinato.

I tipi di zucchero raffinato da prodursi sono soltanto: il semolato, lo zucchero in zolle (pilè) e lo zucchero biondo (maofie).

Le fabbriche non potranno produrre tipi di zucchero raffinato diversi da quelli sopra indicati.

Art. 3.

La Confederazione fascista degli industriali curerà la ripartizione della produzione di alcole fra gli stabilimenti industriali esistenti, in modo che complessivamente sia prodotta dagli stabilimenti stessi, nella campagna 1941-42, una quantità di alcole da bietole il più che possibile uguale a quella indicata all'art. 1.

La Confederazione fascista degli industriali controllerà inoltre la produzione, in modo da assicurare che tutta la rimanente quantità di bietole venga destinata alla produzione di zucchero.

Art. 4.

Il melasso che sarà prodotto dalla lavorazione delle barbabietole della campagna 1941-42, nonchè quello in rimanenza presso gli zuccherifici e le distillerie al 31 luglio 1941-XIX, dovrà essere destinato come segue:

quintali 500.000 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste per la produzione di mangimi;
quintali 340.000 alla produzione di glicerina;
quintali 150.000 alla produzione dell'acetone;
quintali 200.000 alla produzione del lievito;
quintali 10.000 alle fonderie metallurgiche;
quintali 6.000 alle concerie, alla produzione di vernici e ad altri usi vari.

La rimanente quantità di melasso dovrà essere tenuta a disposizione del Ministero delle corporazioni.

La Confederazione fascista degli industriali curerà la ripartizione fra le fabbriche produttrici dei quantitativi di melasso da destinare agli impieghi sopraindicati, procedendo ai necessari conguagli fra le diverse fabbriche, in modo che complessivamente i quantitativi di melasso da destinare agli impieghi stessi non superino quelli indicati nel presente articolo.

Art. 5.

I piani di ripartizione dei quantitativi di alcole e di melasso che dovranno essere prodotti o riservati ai vari usi da parte delle fabbriche, saranno sottoposti dalla Confederazione fascista degli industriali all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Dopo tale approvazione essi avranno carattere obbligatorio per le fabbriche interessate e saranno eseguiti sotto il controllo della Confederazione stessa.

Art. 6.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(3882)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villacidro (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Cagliari, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Villacidro (Cagliari), della estensione di ettari 3650, delimitata dai seguenti confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944-XXII.
Confini:
A nord-nord-est, strada da San Savino Monreale a Gonnosfanadiga;
A sud-ovest, strada da Gonnosfanadiga a Villacidro;
A sud-est, strada da Villacidro a San Savino Monreale.
Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

(3825) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monastir (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Cagliari, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Monastir (Cagliari), della estensione di ettari 4500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944.
Confini:
A nord, strada Nuraminis-Serramanna;
A ovest, strada Serramanna-Villasor;
A sud-ovest, strada Villasor-San Sperate;
A sud-est, strada San Sperate-Monastir;
Ad est, strada nazionale Monastir-Nuramis.

Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

(3826) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torriglia e Montebruno (Genova).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Genova, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Torriglia e Montebruno (Genova), della estensione di ettari 1060, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944-XXII.
Confini:
Fiume Trebbia, dalla passarella sotto la Striola, fino alla confluenza con il torrente Brugneto (presso Montebruno);
Corso principale del torrente Brugneto fino alla confluenza con il torrente Leutro; corso principale del Leutro fino alla sua sorgente; linea corrente fra le quote 1031 e 1051 fino alla quota 1064, toccando la località Bocchetta, Costa Rigata e Costa Liggia fino alla passarella sotto la Striola.

Il Comitato provinciale della caccia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villamar (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Cagliari, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Villamar (Cagliari), della estensione di ettari 5000, delimitata dai confini sotto elencati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944.
Confini:
A nord, strada Barumini - Tuili - Turri;
Ad ovest, strada Turri - Ussaramanna - bivio Lumatrona - Pauli Arbarei;
A sud, strada del suddetto bivio a Villamar;
A sud-est, strada Villamar - Lasplassas - Barnuini.

Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Elmas (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Cagliari, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Elmas (Cagliari), della estensione di ettari 1100, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 7 settembre 1944-XXII.
Confini:
A sud-ovest, strada per Elmas, dal bivio di S. Avendrace, fino a Elmas;
A nord-ovest, strada da Elmas per Sestu fino alla nazionale bivio per Sestu;
A nord-est, bivio Sestu sulla strada nazionale fino a S. Avendrace.

Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1941-XIX.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1941-XIX, col quale vengono nominati, ai sensi degli articoli 6 e 15 del nuovo testo di statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale », di Milano, approvato con R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 208, il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;
Vista la nota n. 100062/26195/6814 del 15 settembre 1941-XIX, della Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Manlio Bertè è chiamato a far parte del Consiglio generale dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori, in sostituzione del rag. Piero Secondi.

Il dott. Bertè decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 30 giugno 1943-XXI e potrà essere riconfermato.

Roma, addì 20 settembre 1941-XI

Il Ministro: RICCI

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1941-XIX.
Determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1940 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito, nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita per le capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni e nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1941-XIX.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticata, la tariffa e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, relativa all'assicurazione speciale, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita alla scadenza del contratto o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile ogni anno in caso di vita dell'assicurato alla fine del 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° anno di assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 17 del 20 settembre 1939 della provincia di Pavia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Vista la deliberazione 30 aprile 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pavia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Pavia, è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1941-XIX.

Approvazione della nuova tariffa di assicurazione B.N.T. 5 %-1950, presentata dalla Soc. an. Assicurazioni generali, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 %, febbraio e settembre 1950;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima Assicurazioni generali, con sede in Trieste:

Tariffa mista ordinaria a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 %, febbraio e settembre 1950, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 25 settembre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(3867)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri e di starne in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Bergamo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la cattura di lepri e di starne nelle zone di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo, è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nelle zone di ripopolamento e cattura della Provincia stessa la cattura di lepri e di starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle pelli conciate ovine e caprine

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 129 del 23 settembre 1941-XIX, diramata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, riferendosi alle disposizioni impartite con circolare P. 61 del 15 maggio 1941-XIX, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1941-XIX) circa i prezzi massimi di vendita delle pelli grezze ovine e caprine, ha determinato come appresso, i prezzi massimi di vendita delle corrispondenti pelli conciate (imposta sull'entrata a carico dell'acquirente):

Capretti al cromo spessore medio-leggero:

1ª scelta . . . . L. 1,30 al dmq.
2ª » . . . . » 1,25 » »
3ª » . . . . » 1,20 » »

Capretti da uomo pesanti L. 0,10 in più a dmq.

Capretti verniciati:

1ª scelta . . . . L. 1,35 al dmq.
2ª » . . . . » 1,25 » »
3ª » . . . . » 1,05 » »

Capre tomaia:

1ª scelta . . . . L. 1,15 al dmq.
2ª » . . . . » 1,05 » »
3ª » . . . . » 1,00 » »

Capretti e caprettoni scamosciati:

1ª scelta . . . . L. 1,50 al dmq.
2ª » . . . . » 1,45 » »
3ª » . . . . » 1,40 » »

Capre fodere:

1ª scelta . . . . L. 0,90 al dmq.
2ª » . . . . » 0,85 » »
3ª » . . . . » 0,80 » »

Capre granite:

1ª scelta . . . . L. 1,20 al dmq.
2ª » . . . . » 1,15 » »
3ª » . . . . » 1,05 » »

Capre ingrassate per soffietti, simil capretti:

1ª scelta . . . . L. 1.05 al dmq.
2ª » . . . . » 1,00 » »
3ª » . . . . » 0,95 » »

Simil capretti scamosciati:

1ª scelta . . . . L. 1,30 al dmq.
2ª » . . . . » 1,25 » »
3ª » . . . . » 1,15 » »

Incrociati per pantofoleria:

1ª scelta . . . . L. 0,95 al dmq.
2ª » . . . . » 0,90 » »
3ª » . . . . » 0,85 » »

Montone per tomaia:

1ª scelta . . . . L. 0,95 al dmq.
2ª » . . . . » 0,90 » »
3ª » . . . . » 0,85 » »

Montone per fodere (pigmentato):

1ª scelta . . . . L. 0,85 al dmq.
2ª » . . . . » 0,80 » »
3ª » . . . . » 0,75 » »

Montone per fodere (tinta naturale):

1ª scelta . . . . L. 0,75 al dmq.
2ª » . . . . » 0,70 » »
3ª » . . . . » 0,65 » »

Montone allume - cromo grigio e bianco:

1ª scelta . . . . L. 0,65 al dmq.
2ª » . . . . » 0,60 » »
3ª » . . . . » 0,55 » »

Montone per basti:

1ª scelta . . . . L. 0,85 al dmq.
2ª » . . . . » 0,80 » »
3ª » . . . . » — —

Montoni verniciati:

1ª scelta . . . . L. 1,10 al dmq.
2ª » . . . . » 1,05 » »
3ª » . . . . » 0,90 » »

Montoni neri al cromo per confezioni:

1ª scelta . . . . L. 1,00 al dmq.
2ª » . . . . » 0,90 » »

Montone per mobili e fantasia:

1ª scelta . . . . L. 1,10 al dmq.
2ª » . . . . » 1,00 » »

N.B. — Per i colorati L. 0,05 in più per dmq.

Per le altre qualità o categorie di pelli conciate ovine e caprine, i prezzi dovranno essere in stretta relazione con quelli innanzi indicati.

I prezzi massimi sopra determinati per le pelli conciate ovine e caprine, s'intendono fissati per merce resa franco conceria, alle condizioni di pagamento abitualmente praticate nei rapporti tra venditore e compratore.

Le concerie debbono accordare ai commercianti, sui prezzi massimi previsti per ogni tipo di pelli conciate, uno sconto di almeno il 5 %.

I prezzi di vendita praticati dal commerciante, debbono essere riferiti a quelli stabiliti per le vendite dalla conceria, maggiorati di una quota non superiore al 5 %.

I Consigli provinciali delle corporazioni sono stati invitati a portare quanto sopra a conoscenza delle Organizzazioni sindacali interessate, inserendo le nuove quotazioni ufficiali nei rispettivi listini dei prezzi, in sostituzione di quelle che fossero eventualmente già state stabilite in precedenza dai singoli Consigli, a norma delle disposizioni di cui alla circolare P.698 del 18 marzo 1940-XVIII.

(3887)

Prezzi massimi di vendita delle calzature per lavoratori

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P 127 del 20 settembre 1941-XIX, diramata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, ha determinato i seguenti prezzi massimi di vendita delle calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura con suola doppia di cuoio e delle calzature civili con suola di legno, di cui ai decreti Ministeriali 3 luglio e 10 agosto 1941-XIX, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 160 del 9 luglio 1941-XIX e n. 195 del 20 agosto 1941-XIX.

1) *Calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura:*

Stivaletto con gambaletto, tomaia al vegetale di pelli di vacchetta o di vitellone, di spessore adatto e convenientemente ingrassata; suola doppia di cuoio di spessore adatto (la suola interna può essere confezionata anche con crosta); lavorazione a guardolo; soffietto di crosta, punta e talloni rinforzati:

Prezzo massimo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 100.

La stessa calzatura con chiodatura della suola esterna: prezzo massimo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 103.

N.B. — Detto prezzo s'intende fissato per la confezione di calzature di taglia non superiore alla misura n. 42.

Per le numerazioni superiori si consente la maggiorazione di L. 2 al paio per ogni numero.

2) *Calzature da lavoro con suola di legno.*

Tipo *A* - Tomaia a concia vegetale o minerale di pelle bovina, equina o bufalina, con puntale interno e contrafforte posteriore di fibra sintetica applicati a regola d'arte; la tomaia deve essere montata con soffietto o linguetta di uguale pellame o di crosta e rivetti di ferro al punto di attacco del gambaletto della tomaia; altezza del ghetto non meno di 14 cm.; sottobustine e finimenti di pelle o di crosta e foderina di rinforzo di pelle o tela forte, con occhielli e ganci; fondo di legno di faggio, ontano o pioppo o similare, con pianta sagomata e spessore non inferiore a 20 mm. nel centro della pianta; chiodatura di montaggio con bordino di copertura, oppure chiodatura interna, sottopiedi di pelle o fibra e fondo coperto con ritagli di cuoio applicati a disegno ovvero con puntale e salvatacco di ferro o con chiodatura nella pianta.

Tipo *A* - n. 1 - con tomaia di vitello:

Prezzo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 82.

Tipo *A* - n. 2 - con tomaia di equino:

Prezzo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 75.

Tipo *B* - Tomaia con gambaletto ad occhielli, di pelle bovina od equina, ovvero di crosta o frassame, a concia minerale o vegetale; fondo di legno di spessore non inferiore a 20 mm. nel centro della pianta, chiodatura di montaggio con bordino di copertura di surrogato; scarpa con o senza fodera secondo il tipo di pellame impiegato, e con contrafforte posteriore, con linguetta, senza sottopiede e senza cappellotto.

Tipo *B* - n. 1 - con tomaia di vitello:

Prezzo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 62.

Tipo *B* - n. 2 - con tomaia di equino, ovvero di crosta o frassami:

Prezzo massimo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 55.

Mezzi piedi sfoderati da uomo e da donna, con tomaia in pelle bovina ed equina, oppure crosta o frassame, a concia vegetale o minerale, con bordatura di rinforzo, fondo di legno avente lo spessore minimo al centro del piede di 20 mm. per uomo e di 15 mm. per donna:

Prezzo massimo di vendita dal produttore per i mezzi piedi da uomo, non superiore per paio a L. 22.

Per i mezzi piedi da donna: prezzo massimo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 15.

Il Ministero stesso si è riservato, con successiva disposizione, di fissare i prezzi delle calzature tipo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 10 agosto 1941-XIX per le quali è consentita anche la produzione con suola di legno, ed ha intanto avvertito che l'impiego della suola di legno è consentito per le calzature tipo per le quali è prevista la confezione con suola di succedanei del cuoio, mentre per i tipi di calzature, per i quali è prevista soltanto la suola di cuoio, rimane fermo l'obbligo d'impiego della suola di cuoio e rimangono fermi i prezzi già stabiliti con circolari P. 9 e P. 25 rispettivamente del 13 gennaio e del 7 marzo 1941-XIX.

(3888)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1941-XIX - N. 194

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,22	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,60
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,725
Id. 5 % (1935)	92,925
Redimibile 3,50 % (1934)	72,875
Id. 5 % (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,075
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,40
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,70
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1941-XIX - N. 195

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,22	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,2
Ungheria (pengo)	—	3,8520
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,60
Id. 3,50 % (1902)	73,325
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	92,80
Redimibile 3,50 % (1934)	72,95
Id. 5 % (1936)	94,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 giugno 1940-XVIII, con il quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » con sede in Raffadali (Agrigento) e fu disposta altresì la messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 giugno 1940-XVIII, col quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il sig. avv. Calogero Sciarratta di Antonino, membro del Comitato di sorveglianza si trova nella impossibilità di continuare ad espletare l'incarico affidatogli, a seguito del suo richiamo alle armi;

Dispone:

Il sig. Paolo Nocera fu Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Calogero Sciarratta di Antonino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3843)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari (gruppo B)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili della Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 1663, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito nella legge 3 giugno 1935-XII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVII, col quale sono stabilite le modalità per l'accertamento dei requisiti militari per la ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente della Amministrazione dello Stato, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti dalle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra, convertita nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi di guerra ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza, fra l'altro, l'espletamento di un concorso a 19 posti di alunno di cancelleria di Tribunali militari;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1941-XIX, n. 11799-6797/1.3.1. che consente l'espletamento dei concorsi per i ruoli dei personali civili dell'Amministrazione della guerra per il completo numero dei posti già concessi;

Considerato che nel ruolo dei cancellieri dei Tribunali militari vi sono 18 posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno di cancelleria di Tribunali militari (gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento (salva l'eccezione di cui al sesto comma del n. 1 del successivo art. 4 per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento, a termine dell'art. 3 del decreto 17 novembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si cumulano con quelle previste dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età, per l'ammissione al concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente decreto. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè, l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere chiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza liceale o di titolo equipollente;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'articolo 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

8) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idonei al servizio anche in

Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento e al servizio in Colonia. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui egli dipende.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Detti invalidi, però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

9) copia dello stato di servizio militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, munita della prescritta marca da bollo da L. 8, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che, avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva munito della prescritta marca da bollo da L. 4 e vistato, per ratifica, dal Comando del competente Distretto militare, ovvero, qualora non avessero ancora concorso alla leva, il certificato d'iscrizione nelle liste di leva, munito anch'esso della prescritta marca da bollo da L. 4.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalili di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili), munita delle prescritte marche da bollo, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

12) certificato di matrimonio, debitamente legalizzato, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge;

13) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande, che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti nell'Africa italiana, in Albania, nei Possedimenti italiani od all'estero, di far pervenire al Ministero i documenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Per coloro che risiedono in Italia e in Albania la prova scritta avrà luogo in Roma, e per coloro che risiedono nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, in sedi dei territori stessi, che a suo tempo saranno stabilite dal Ministero della guerra.

La prova orale avrà luogo per tutti in Roma.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dallo art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938, n. 610, dal R. decreto-legge 14 novembre 1938-XVII, n. 1858, dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orienatle, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2439 e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascita;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di alunno di cancelleria per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se la Commissione del personale della Giustizia militare li riconoscerà idonei a conseguire la nomina stabile all'impiego, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece riconosciuti, a giudizio della stessa Commissione, non idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà della detta Commissione di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 802,36 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(3860)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.